

**SCHEMA DI CONTRATTO
DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO ITALIA**

TRA

Expo 2015 S.p.A., con sede legale in Milano, via Rovello 2, P.IVA e C.F. n° **06398130960**, nel seguito denominata anche Committente, in persona del _____, nato a _____, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da _____ del _____

E

_____, con sede in _____, Via _____, capitale sociale _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____, partita IVA _____, codice ditta n° _____, INPS _____ matricola n° _____ e CASSA EDILE _____ n° _____, nel seguito denominato anche Appaltatore, in persona del _____, nato a _____, e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità di _____ della predetta società, in virtù dei poteri derivantigli da _____ del _____

di seguito anche denominate, congiuntamente, le Parti

PREMESSO

A. in data 30 novembre 2012 Expo 2015 S.p.A. ha indetto un Concorso Internazionale di Progettazione avente ad oggetto la

Progettazione del Padiglione Italia, che si è concluso con la proclamazione del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Nemesi&Partners S.r.L., Proger S.p.A., BMS Progetti, Livio de Santoli, avvenuta con la determina dell'Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A. del 17 maggio 2013, Prot. n. 590/U/2013. Al predetto raggruppamento è stato poi assegnato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

B. i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori del Palazzo Italia sono stati presentati ad Expo 2015 S.p.A. che li ha approvati; in particolare, il progetto esecutivo è stato validato in data (●) e approvato in data (●) (da qui il Progetto Esecutivo);

C. per la realizzazione del Palazzo Italia, Expo 2015 S.p.A. ha indetto, con bando pubblicato sulla GUUE in data 12 ottobre 2013 e sulla GURI in data 16 ottobre 2013, una procedura aperta per l'individuazione, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'impresa cui affidare i lavori di realizzazione del Palazzo Italia (di seguito anche denominati l'Opera);

D. in data (●) l'appalto è stato aggiudicato a (●);

E. l'Appaltatore è tenuto a realizzare l'appalto alle condizioni previste nella Offerta, che si compone di n. (●) documenti (allegato *sub.* (●) al presente Contratto), formulata a seguito di specifica valutazione di tutti gli obblighi ed oneri previsti nel presente Contratto;

F. l'Appaltatore conferma di avere preso esatta cognizione della natura dell'affidamento e delle previsioni contrattuali, dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'Opera, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della determinazione della propria offerta;

G. che l'Appaltatore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei suoi allegati, nello schema di Contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto;

H. l'Appaltatore ha verificato e fatto proprio il Progetto Esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che il Progetto Esecutivo è perfettamente realizzabile a regola d'arte;

I. al fine di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, l'Appaltatore ha consegnato la documentazione di seguito indicata:

- Certificato iscrizione C.C.I.A.A. con dicitura antimafia;
- documentazione attestante regolare versamento delle ritenute fiscali rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- documentazione attestante la regolarità contributiva;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

○ certificazione del sistema di qualità;

○ cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

J. ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente Contratto, giusta l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di _____, in data _____, Prot. n. _____, allegata al presente atto sotto la lettera "____";

K. che tutti gli atti sopra citati devono aversi qui per integralmente richiamati.

**Tutto ciò premesso tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue:**

PARTE I

PREMESSE, OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

ART. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. In caso di dubbi interpretativi o di contrasti derivanti dall'esame del presente Contratto e dei suoi allegati, dovrà essere preferita l'interpretazione più favorevole al

Committente e che conduca al miglior risultato per qualità tecnica delle Opere appaltate. In caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e il Capitolato Speciale d'Appalto, si darà prevalenza a quanto previsto nel Contratto.

3. E' onere dell'Appaltatore segnalare immediatamente per iscritto al Committente ogni eventuale contraddizione rilevata nei documenti contrattuali.

ART. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore si impegna a realizzare i manufatti costituenti il Palazzo Italia, come dettagliate nei documenti contrattuali e nei relativi allegati, sostenendo tutti gli oneri e le spese per le attività ivi previste, nonché quelle di organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto quanto previsto, impegnandosi anche al coordinamento con gli Appalti Secondari affidati dal Committente in relazione al Palazzo Italia. Per una più dettagliata descrizione delle Opere si fa esplicito richiamo all'art. 1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare al Committente l'Opera realizzata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, della normativa vigente tutta, della disciplina del

procedimento concorsuale e delle indicazioni della Direzione dei Lavori.

3. Rientrano altresì nell'oggetto del presente Contratto, e dunque costituiscono obblighi dell'Appaltatore, tutte le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità ai progetti approvati ed alle raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate dettate in sede di approvazione degli stessi e, comunque, in conformità alle prescrizioni formulate dal Committente e da enti terzi.

4. Il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, eliminare parti delle forniture previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (quali, a titolo meramente esemplificativo, sanitari, rubinetti, porte, maniglie, pavimentazione etc.), prevalentemente per ragioni legate alla tempistica di esecuzione dell'evento Expo 2015 ovvero per ulteriori ragioni di economicità dell'esecuzione ovvero per ragioni di connessione con altri appalti.

5. Expo S.p.A. si riserva la facoltà di affidare all'Appaltatore anche la realizzazione del Cardo, applicando un ribasso non inferiore a quello offerto dall'Appaltatore in gara.

ART. 3

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'importo complessivo dell'affidamento a corpo è pari a € _____, ed è suddiviso come segue: € _____, per lavori; € 997.419,13, per oneri interni ed esterni di sicurezza.
2. Si precisa che agli importi di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al D.M. 10 luglio 2012, avente ad oggetto "Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015" pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 agosto 2012, n. 203 e in vigore dal 1 settembre 2012.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e si impegna nell'espletamento della prestazione all'osservanza delle normative in materia, avendo quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, pari ad € _____.
4. L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori organizzando i turni del proprio personale in modo da fornire prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive.
5. L'Appaltatore dichiara altresì espressamente di riconoscere l'importo di cui ai precedenti commi come comprensivo e compensativo di tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto e nei documenti allegati, nonché degli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti all'esecuzione del

medesimo, come pure di tutte le attività necessarie per consegnare complete e funzionanti le Opere ad esso affidate, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore. Salvo le attività di cui agli articoli 8 e 9, che non sono comprese nell'importo di cui al precedente comma 1 del presente articolo, devono intendersi incluse nell'importo complessivo dell'affidamento le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Committente, o di enti terzi, nonché ogni ulteriore attività resasi necessaria purché inerente all'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente indicata.

ART. 4

INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Trova applicazione al presente rapporto la regola del prezzo chiuso, nei termini definiti dall'art. 133, comma 3, del D.lgs. 163/06. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, non è ammessa alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non si applica l'art. 1664 del codice civile.
2. In nessun caso, l'Appaltatore potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale frazionamento delle tempistiche di esecuzione previste nel Cronoprogramma allegato *sub. (•)* al presente Contratto e in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio attività, anche ove tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione delle attività come previste nel

Cronoprogramma (allegato *sub.* (•)), nemmeno in relazione a richieste derivanti dal Committente. Il Committente si riserva sin d'ora di chiedere modifiche al Cronoprogramma tenendo conto delle tempistiche realizzative complessive del Padiglione Italia per l'esposizione universale.

3. In considerazione della necessità di garantire la realizzazione dell'Opera entro le tempistiche necessarie per l'Esposizione Universale, per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie diurne, notturne e festive di personale, non verrà corrisposto dal Committente alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore.

PARTE II OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 5

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione a perfetta regola d'arte, con gestione a proprio rischio, delle opere di cui al precedente art. 2, per come meglio descritte e specificate negli allegati *sub.* (•) e (•) al presente Contratto e nel Capitolato Speciale. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio l'Opera, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.2, i lavori per la realizzazione dell'Opera dovranno essere eseguiti in conformità alle singole fasi del Cronoprogramma lavori (allegato *sub.* (•) al presente Contratto) e a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Fermo restando quanto previsto nel Progetto Esecutivo, l'Appaltatore si impegna a collaborare con il Committente, anche al fine di risolvere eventuali criticità riscontrate in fase realizzativa dipendenti, tra l'altro, dal coordinamento con gli Appalti Secondari. In particolare, l'Appaltatore sottoporà eventuali proposte di modifica alle fasi e alle modalità di esecuzione delle Opere, in via preventiva, al Committente per l'approvazione di competenza.
4. L'Appaltatore si impegna a garantire il coordinamento con le imprese appaltatrici esecutrici degli Appalti Secondari, al fine di assicurare un confronto in ordine a tutte le eventuali criticità che dovessero sorgere e, in ogni caso, si impegna ad accordare priorità alle esigenze eventualmente indicate dal Committente.
5. L'Appaltatore, a suo esclusivo carico e spese, è obbligato allo svolgimento delle seguenti attività come meglio specificate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto:
 - a. a realizzare l'Opera come descritta nel Capitolato Speciale e secondo le indicazioni tecniche ivi previste;

- | | |
|----|--|
| b. | ad eseguire l'Opera su più turni anche straordinari diurni, notturni e festivi; |
| c. | a rispettare e far rispettare, le norme previdenziali e assistenziali, nonché le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di tutela dell'ambiente rilevanti nell'esecuzione dell'Opera, comprese le prescrizioni relative all'Audit ambientale allegato <i>sub.</i> (•) al presente Contratto; |
| d. | a provvedere alla riconsegna delle aree e dei sedimi occupati temporaneamente in fase di cantierizzazione ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre ad approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione dell'Opera; |
| e. | a rimuovere o spostare immediatamente i macchinari presenti nel cantiere ma non utilizzati, senza maggiori oneri in capo al Committente e a sua semplice richiesta; |
| f. | a disporre di idonee e qualificate maestranze, in funzione delle necessità delle singole fasi delle lavorazioni, assicurandone la disciplina; |
| g. | a tenere settimanalmente in maniera regolare il Giornale dei Lavori, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori; |
| h. | ad adeguarsi agli <i>standard</i> qualitativi richiesti dal Committente; |

- i. a consegnare al Committente gli elaborati “*as built*” e le relazioni specialistiche delle singole opere, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico;
- j. a provvedere alla messa in sicurezza dell’Opera, nonché ad intervenire con immediatezza per le necessarie riparazioni in caso di danni conseguenti all’esecuzione dei lavori svolti dall’Appaltatore, secondo le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori o dal Committente;
- k. a rispettare tutte le previsioni dei Protocolli e degli allegati tutti al presente Contratto e al Bando di gara.

6. L’Appaltatore dichiara espressamente, sollevando e manlevando il Committente e il Direttore dei Lavori da ogni responsabilità al riguardo, che i materiali utilizzati per la realizzazione delle opere saranno esenti da emissioni nocive, inquinanti o tossiche per le persone o per l’ambiente e risponderanno a tutti i requisiti di legge.

7. L’Appaltatore è tenuto a sottostare alle verifiche, misure e prove che il Direttore dei Lavori effettuerà sui materiali e lavori compiuti per accertare la perfetta esecuzione, la resistenza e la rispondenza alle prescrizioni contrattuali.

8. L’Appaltatore dovrà demolire o rifare a proprie spese i lavori che il Direttore dei Lavori riconoscesse eseguiti senza rispettare il Progetto Esecutivo o con materiali per qualità, misura o peso e lavorazione diversi dai prescritti e/o comunque non idonei.

9. L'Appaltatore non potrà per alcun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e agli ordini del Direttore dei Lavori e rinunciando all'applicazione degli artt. 1460 e 1461 c.c..

10. Eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione non limiteranno le responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente.

11. Tutte le perdite e/o danni che non saranno indennizzati dalle assicurazioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

ART. 6

GARANZIE E FIDEIUSSIONI

1. L'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva per l'importo di Euro (•), pari al (•)% ((•) per cento) dell'importo contrattuale, nel rispetto dell'art. 113 D.lgs. n. 163/2006.

2. La predetta garanzia è costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa _____ rilasciata da _____, in data _____. La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni relative alla fase di esecuzione e deve essere conforme alle previsioni di cui all'art. 113, tutte, del D.Lgs. n. 163/2006 e al relativo regolamento di attuazione.

3. In caso di aumento dei costi di importo pari ad almeno _____ euro, anche in seguito ad approvazione di varianti, l'Appaltatore si impegna a presentare, entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione di detti nuovi costi, una integrazione alla fideiussione di cui al comma 1, di importo proporzionale ai lavori aggiuntivi. La garanzia verrà svincolata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113 sopra menzionato.
4. Le garanzie indicate al presente articolo cesseranno di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ART. 7

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore prende atto che EXPO 2015 S.p.A. in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 provvederà essa stessa alla stipula delle polizze previste dal decreto medesimo e a seguito indicate, operanti anche a favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1891 c.c., che sarà incluso quale assicurato addizionale:
 - a. una polizza di assicurazione per danni diretti nell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con somma assicurata pari al valore dell'Opera. Tale polizza dovrà altresì tenere indenne gli assicurati da tutti i rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo errori di progetto/calcolo, eventi naturali e catastrofici, atti di terzi), coprendo i danni subiti dagli stessi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,;

b. una copertura di responsabilità civile verso terzi – quale sezione integrante della polizza di cui alla lettera a) – nell'esecuzione dei lavori, il cui massimale sarà non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e durata.

c. una polizza decennale indennitaria, con somma assicurata pari al valore dell'Opera, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

d. una copertura di responsabilità civile verso terzi – quale parte integrante della polizza di cui alla lettera c) - della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro e durata.

2. Resta inteso che il costo delle polizze di cui al punto 1, e del c.d. “controllo tecnico in corso d’opera” ai fini del rilascio delle polizze di cui alle lettere c) e d), saranno posti a carico dell’Appaltatore.

PARTE III

ESECUZIONE

ART. 8

VARIANTI

1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le varianti richieste dal Committente, anche in deroga all’art. 132 del del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L’Appaltatore può proporre le varianti o le modifiche tecniche che ritenga utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle Opere. Tali varianti dovranno essere preventivamente approvate dal Progettista e di seguito trasmesse al Committente per l'approvazione di competenza.

ART. 9

DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA

1. Il Committente indicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore Lavori e del Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, nel rispetto delle qualifiche e delle professionalità richieste dalla normativa vigente.

ART. 10

SORVEGLIANZA DEI LAVORI

1. Il Committente, direttamente o per il tramite di terzi incaricati, si riserva il diritto di esercitare il controllo anche quotidiano sullo svolgimento e sullo stato dei lavori, tramite uno o più soggetti espressamente incaricati. I controlli effettuati non esonerano in alcun modo l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.
2. L'Appaltatore è tenuto a informare il Committente con report mensili sull'avanzamento dei lavori, contenenti ogni informazione utile in relazione all'appalto.

ART. 11

TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente Contratto dovrà avvenire in conformità al Cronoprogramma, con le seguenti scadenze intermedie tassative:
 - a.* (•)
 - b.* (•)
 - c.* (•)
 - d.* (•)

2. Tutte le attività dovranno essere eseguite nel rispetto del Progetto Esecutivo dei lavori predisposto dall'Appaltatore e approvato dal Committente.
3. Qualora la ristrettezza dei tempi e/o la complessità della fase realizzativa rendessero necessario un aumento del personale rispetto a quello offerto in gara, l'Appaltatore si obbliga a procedere a tale variazione di organico, previa richiesta del Committente. In tale caso, il compenso dell'Appaltatore sarà proporzionalmente integrato.
4. I ritardi nel completamento delle attività oggetto di ciascuna della fasi in cui è articolato il Cronoprogramma imputabili all'Appaltatore, non potranno comunque comportare slittamenti nel termine di ultimazione delle attività oggetto del Contratto, operando conseguentemente in riduzione sui tempi di esecuzione delle attività della fase successiva del Cronoprogramma esecutivo.

ART. 12

PAGAMENTI

1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento lavori così come previsto dall'art. 5.2. del Capitolato Speciale d'Appalto, meglio descritti come segue:

2. Ai sensi dell'art. 26 ter della legge n. 98/2013, verrà prestata in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del 10% dell'importo

contrattuale, conformemente al disposto di cui agli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 13

COLLAUDO

1. Le operazioni di Collaudo, le facoltà e gli obblighi delle Parti - ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei commi seguenti del presente articolo - sono disciplinati al Capitolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Appaltatore, a propria cura e spese, si obbliga a mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
3. Resta a cura e a carico dell'Appaltatore provvedere a sistemare e rimettere in pristino le parti delle Opere che sono state alterate nell'esecuzione di tali verifiche.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
5. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale del Committente e/o di suoi delegati per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze.

Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

6. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a partecipare al collaudo delle parti delle Opere realizzate da altri appaltatori, in quanto collegate con l'oggetto del presente Appalto, assumendosene i relativi oneri ai sensi di quanto previsto alla Sezione 4.7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14

SUBAPPALTO

1. L'esecutore che abbia dichiarato la volontà di utilizzare il subappalto in sede di offerta, dovrà presentare al Committente un'istanza di autorizzazione al subappalto, ai sensi degli articoli 118 del D.lgs. n. 163/2006 e 170 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) che il concorrente, all'atto dell'offerta, indichi i lavori o parti di opere che intende subappaltare;
 - b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'affidatario trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

di qualificazione prescritti nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

d) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

3. Il Committente non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori. Sarà pertanto obbligo dell'Appaltatore trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento nei suoi confronti.

PARTE IV

INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE

ART. 15

PENALI PER RITARDI

1. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori penalità eventualmente previste nel Capitolato Speciale, nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel Cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale

giornaliera pari allo 0,3°/oo (zero virgola tre per mille) dell'importo netto dei lavori che in base al Cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

2. Le penali intermedie di cui al punto precedente 15.1 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

3. Le penali intermedie irrogate ai sensi del punto 15.1 potranno essere recuperate se, in seguito all'andamento imposto ai lavori, l'Appaltatore rispetterà la scadenza contrattuale successiva, o comunque, se i ritardi saranno recuperati entro il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1°/oo (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.

5. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.

6. Nei casi indicati nei precedenti punti 15.1 e 15.4, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 16, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
7. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
8. Si precisa che agli importi di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al D.M. 10 luglio 2012, avente ad oggetto "Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015" pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 agosto 2012, n. 203 e in vigore dal 1 settembre 2012.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre che in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a) qualora l'Appaltatore diventi insolvente ovvero sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura

concorsuale che impedisca lo svolgimento dell'attività;

b) qualora l'Appaltatore, a causa di divergenze con la Stazione Appaltante o per qualsiasi altra causa, sospenda l'espletamento dell'incarico per oltre 20 (venti) giorni;

c) qualora l'Appaltatore non apporti le modifiche e integrazioni ai progetti necessarie nel termine preventivamente concordato con il Committente;

d) qualora sussistano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori;

e) qualora l'Appaltatore perda i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici;

f) qualora venga irrogata in capo all'Appaltatore una misura sanzionatoria o cautelare che inibisca la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

g) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 1423/1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul

lavoro.

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s'intenderà risolto di diritto non appena il Committente avrà dichiarato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A/R entro 10 (dieci) giorni dall'evento, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.
3. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, qualora l'Appaltatore non adempia precisamente alle obbligazioni previste a suo carico dal presente Contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, lo diffiderà ad adempiere, assegnandogli, a tal fine, un termine minimo di 15 (quindici) giorni o altro maggior termine ritenuto idoneo dalla Stazione Appaltante, dando al contempo espresso avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il Contratto s'intenderà senz'altro risolto.
4. Rimane comunque salva la facoltà per la Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione giudiziale del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte dell'Appaltatore.
5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante tutti i danni diretti ed indiretti che siano conseguenza del proprio

inadempimento, nessuno escluso ed eccettuato, ed a rifondere alla stessa i maggiori oneri subiti e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 15 qualora nel frattempo maturate, fino al limite massimo del corrispettivo previsto per l'esecuzione del presente Contratto di cui all'art. 3.

6. In ogni caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, che resteranno di proprietà del Committente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti alla Committente dallo scioglimento del Contratto.

7. L'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Direzione Lavori. In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore relativi oneri e spese.

ART. 17

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 163/06, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto, senza che l'Appaltatore possa avanzare eccezioni od opposizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

2. In tal caso, all'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, competerà esclusivamente il

pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del Contratto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore effettuata con un preavviso di trenta giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna i lavori ed eventualmente effettuerà il collaudo.

4. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri del Committente i materiali non accettati dalla Direzione Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine assegnato. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'Appaltatore.

ART. 18

ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'affidamento all'Appaltatore, i subappalti ed i subaffidamenti del Appaltatore, sono soggetti alle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i, nonché delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

2. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..

3. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza di quanto previsto dal Protocollo di Legalità sottoscritto da Expo S.p.A. allegato *sub.* ___ al presente Contratto.

ART. 19

CONTROVERSIE

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 20

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 163/06, nonché nel D.P.R. n. 207/2010.

ART. 21

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente Contratto sono a carico dell'Appaltatore, come ulteriormente specificato all'art. 1.6, comma 4, del Capitolato speciale.

2. Si precisa che ai corrispettivi di cui al presente Contratto si applica la disciplina di cui al D.M. 10 luglio 2012, avente ad oggetto "Applicazione dell'inversione contabile alle prestazioni edili rese nell'ambito dell'Expo Milano 2015" pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 agosto 2012, n. 203 e in vigore dal 1 settembre 2012.

ART. 22

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CONTRATTO E

ALLEGATI

1. L'affidamento viene accettato dall'Appaltatore con l'impegno all'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti.
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati anche se non allegati:
 - a. Progetto Esecutivo e relativi allegati, compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b. Cronoprogramma;
 - c. Offerta;
 - d. Protocollo di Intenti, sottoscritto in data 21 luglio 2009;
 - e. Protocollo a tutela della Sicurezza e Salute sul lavoro e della Legalità, sottoscritto in data 29 settembre 2009;

- f. Protocollo e allegate Linee Guida per il Progetto Sicurezza e Prevenzione EXPO 2015, sottoscritto in data 18 aprile 2011;
- g. Linee Guida per i Controlli Antimafia indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, pubblicate sulla GURI n. 90, in data 19 aprile 2011;
- h. Protocollo per la Regolarità, la Sicurezza del Lavoro e la Formazione nelle lavorazioni edili concernenti le Opere di EXPO 2015, sottoscritto in data 21 novembre 2011;
- i. Protocollo di Legalità sottoscritto in data 13 febbraio 2012;
- j. Prescrizioni ambientali.

Milano, li

Per l'Appaltatore

Per Expo 2015 S.p.A.
